



Roma, 16 giugno 2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 33

Oggetto: indennità di polizia giudiziaria – comparto Sanità.

Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla valutazione ai fini pensionistici dell'indennità di polizia giudiziaria prevista dai CCNLL del comparto Sanità relativi al personale dei livelli e a quello della dirigenza medica.

Al riguardo, con circolare n. 2 del 15/1/1998, a commento dell'art.44, comma 2, del CCNL 1994/1997 comparto sanità, è stato stabilito che detta indennità era utile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione di cui all'art.13 lettera b) del D.lgs 503/92 mentre, con nota operativa n.45 del 28/12/2005, relativa al CCNL dei medici e veterinari, l'indennità di polizia giudiziaria, attribuita ai dirigenti medici e veterinari con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è stata considerata utile per il calcolo della prima quota di pensione e ciò perché si è ritenuto che la stessa fosse legata ad un incarico di funzione.

In questa sede si vuole precisare, anche alla luce dell'interpretazione autentica fornita dall'Aran in merito all'art.44, comma 2, del CCNL 94-97 del comparto Sanità, che per il personale dei livelli, la relativa indennità può essere valutata nella quota di pensione di cui all'art.13 lettera a) del D.lgs 503/92, a condizione che sia in possesso della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e che svolga effettivamente detta funzione.

Pertanto, si invitano le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni riportate nella seguente nota operativa; per quanto attiene le pensioni liquidate precedentemente alle nuove istruzioni, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni, previa richiesta degli interessati, nei limiti previsti dall' art. 26 della legge 315/67. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala

